



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
15/095/SR22/C2

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILIZZAZIONI DELLE
ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'**

Punto 22) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2015 ha bocciato le modalità di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità prevista dagli artt. 2 e 3 del DL n. 35/2013.

La sentenza ha affermato che le modalità di utilizzo delle risorse dell'anticipazione dovevano essere gestite in bilancio in modo tale da essere "neutralizzate" ai fini della competenza, non potendo queste aumentare la capacità di spesa delle P.A. beneficiarie. In caso contrario si incorre nella violazione gli artt. 81 e 119 Cost.

Sostanzialmente, l'anticipazione deve fornire solo cassa per pagare debiti pregressi già contabilizzati in bilancio ma non può fornire copertura a disavanzi di amministrazione o a nuove spese di competenza.

A seguito di tale sentenza, si ritiene che una norma possa essere utile per definire l'applicazione attraverso una soluzione, unitaria per le Regioni, e ovviamente rispettosa della sentenza della Corte nonché in linea con i vincoli della UE da un punto di vista contabile degli effetti della medesima.

Si ritiene altresì che, ove il Governo, valutando positivamente il lavoro istruttorio sul punto in questione ritenga di intervenire con un decreto legge, si possano recuperare anche alcuni ulteriori aspetti tecnici che attengono alle rilevazioni contabili delle Regioni e che ovviamente non hanno impatto finanziario.

1. Contabilizzazione anticipazioni liquidità

Articolo 1

(Contabilizzazione anticipazioni liquidità incassate a decorrere dall'esercizio 2015)

1. Le regioni contabilizzano le anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni e successivi rifinanziamenti, incassate a decorrere dall'esercizio 2015, secondo le seguenti modalità alternative:

- a) iscrivendo nel titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazioni di liquidità di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata definita dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
 - b) nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2.
2. Il Fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:
- a) in caso di disavanzo al 31 dicembre 2014, come risultante prima dell'applicazione dell' articolo 3 del presente decreto, applicando in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello di acquisizione dell'anticipazione, come "Utilizzo del risultato di amministrazione – fondo anticipazioni di liquidità", la quota del fondo di cui al comma 1, corrispondente all'importo del predetto disavanzo, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. La medesima quota del Fondo è iscritta in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Negli esercizi successivi, fino a completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il Fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.
 - b) la quota del fondo eccedente il disavanzo al 31 dicembre 2014 di cui alla lettera a) è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
3. L'eventuale disavanzo risultante nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, per un importo pari al fondo di cui al comma 2, lettera a), è annualmente ripianato per un importo pari all'ammontare del rimborso dell'anticipazione stessa, effettuato nel corso dell'esercizio.
4. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 35 del 2013 e successivi rifinanziamenti, il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:
- a) se il disavanzo formatosi nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, è pari o superiore al fondo di cui al comma 1, l'intero importo del fondo è applicato in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, come "Utilizzo del risultato di amministrazione – fondo anticipazioni di liquidità", anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. La medesima quota del Fondo è iscritta in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Negli esercizi successivi, fino a completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il Fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.
 - b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo formatosi nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione è utilizzata secondo le modalità previste

dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

5. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 35 del 2013 e successivi rifinanziamenti, il disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, per un importo non superiore a quello dell'anticipazione è annualmente ripianato per un importo pari all'ammontare del rimborso dell'anticipazione che lo ha determinato, effettuato nel corso dell'esercizio.

Articolo 2

(Norma di interpretazione autentica)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, si interpretano nel senso che le anticipazioni di liquidità possono essere registrate contabilmente riducendo gli stanziamenti di entrata, riguardanti il finanziamento del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, di un importo pari a quello dell'anticipazione di liquidità.

Articolo 3

(Rideterminazione dei risultati di amministrazione 2014 delle Regioni)

1. Le Regioni che, a seguito dell'incasso delle anticipazioni di liquidità autorizzate dalle disposizioni di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 e successive modificazioni e successivi rifinanziamenti, non hanno contabilizzato con le modalità di cui all'articolo 2 e non hanno stanziato in bilancio, tra le spese, un fondo di pari importo, diretto ad evitare il finanziamento di nuove e maggiori spese e non hanno accantonato l'intero ammontare di tale fondo nel risultato di amministrazione, provvedono a rideterminare con deliberazione della Giunta Regionale da trasmettere al Consiglio Regionale:
 - a) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2014 definito ai fini del rendiconto 2014, anche se approvato dal Consiglio, riferendolo al 1° gennaio 2015, accantonandone una quota al Fondo anticipazioni di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e non hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del decreto legislativo n. 118 del 2011,;
 - b) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 1 gennaio 2015 definito nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui, accantonandone una quota al Fondo anticipazioni di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

2. L'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dall'accantonamento al fondo di anticipazione di liquidità di cui al comma 1 è ripianato annualmente, a decorrere dal 2016, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio precedente. Il risultato di amministrazione presunto in sede di bilancio di previsione 2016 – 2018 è calcolato considerando, tra le quote accantonate, anche il Fondo anticipazione di liquidità previsto dal presente articolo e quello derivante dalle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio 2015 contabilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a).
3. Il Fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:
 - a) la quota del fondo accantonata nel risultato di amministrazione, per un importo pari al maggiore disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del presente articolo, è applicata in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 come "Utilizzo del risultato di amministrazione – fondo anticipazioni di liquidità", anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il medesimo Fondo è iscritto in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente. Dall'esercizio 2017, fino a completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il Fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente;
 - b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del presente articolo è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
4. La regione Piemonte ridetermina i propri risultati di amministrazione nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2015 secondo le modalità individuate dalla Corte dei conti – Sezione Regionale di controllo per il Piemonte e, a decorrere dal 2016, ripiana annualmente il conseguente maggiore disavanzo per un importo pari al contributo erogato nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nel bilancio di previsione 2016, la Regione applica in entrata il fondo vincolato costituito nel risultato di amministrazione in applicazione della sentenza, come "Utilizzo del risultato di amministrazione – fondo vincolato da anticipazioni di liquidità", anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il medesimo Fondo è iscritto in spesa al netto del contributo erogato nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Dall'esercizio 2017, fino a completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il Fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del contributo erogato nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La Regione Piemonte accantona nel proprio risultato di amministrazione rideterminato in attuazione della sentenza anche un fondo di importo pari alle passività trasferite alla gestione Commissariale, ai sensi dell'articolo 1, comma 454, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tale fondo è utilizzato con le stesse modalità previste per l'utilizzo del Fondo vincolato da anticipazione di

liquidità. Il conseguente disavanzo aggiuntivo è ripianato dopo avere coperto il disavanzo determinato dall'applicazione della sentenza, con le medesime modalità.

2. Emendamento Fondo pluriennale vincolato e calcolo dei saldi del pareggio di bilancio

All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n.190 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lett. c) del comma 464 sono abrogate le seguenti parole “escluso l'esercizio 2015, per il quale si fa riferimento al comma 465”;*
- b) il punto 3) del comma 465 è abrogato.*

Relazione

La Commissione Arconet ha condiviso la funzione del fondo pluriennale vincolato, utilizzabile rispetto alla norma generale per rappresentare contabilmente la copertura finanziaria di impegni imputati ad esercizi successivi rispetto a quello in cui è nata l'obbligazione giuridica passiva e rispetto a quello in cui è stata registrata e imputata la correlata entrata solo per le risorse vincolate.

È emerso che la disciplina del fondo pluriennale vincolato è stabile nel tempo e non utilizzabile in corso d'anno. D'altro canto, poiché il fondo è neutro ai fini del calcolo dell'equilibrio di bilancio, ove si accedesse all'ipotesi di operazioni infrannuali si impatterebbe sul risultato di amministrazione.

Alla luce di tali considerazioni, occorre superare l'apparente asimmetria fra i commi 464 e 465 dell'art.1 della legge di stabilità 2015 in quanto nel comma 464, che disciplina il calcolo dei saldi a regime, è correttamente previsto che in termini di competenza rilevi il saldo fra il fondo pluriennale di entrata e di spesa mentre nel comma 465, riguardante la disciplina del calcolo dei saldi per il solo 2015, il saldo tra il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e in spesa rileva insieme ad altre voci nei limiti di 2.005 ml di €.

Poiché il saldo del fondo pluriennale vincolato è neutro per l'equilibrio di bilancio si tratta di risolvere la predetta asimmetria fra la disciplina stabilita dai due commi.

Si ritiene pertanto necessario un riallineamento delle norme con l'esclusione del riferimento al saldo del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel calcolo del saldo in termini di competenza dal comma 465.

3. Emendamento per omogeneizzare il trattamento contabile dei mutui in relazione alle forme di copertura

All'articolo 1, comma 463 lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole "*...incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti*" si aggiungono le parole "*...e le relative entrate provenienti dallo Stato a titolo di concorso nel pagamento degli oneri dei mutui*"

Relazione

Il presente emendamento si rende necessario per garantire una omogenea determinazione dell'equilibrio di parte corrente il quale tiene giustamente conto del servizio del debito ma non considera l'ipotesi dei mutui con oneri a carico dello Stato che transitano dal Bilancio regionale che gravano e sulla spesa corrente ma, secondo la formulazione attuale, non possono contare sulla relativa entrata iscritta al Titolo IV vista la natura del trasferimento.

4. Emendamento per garantire l'utilizzo delle risorse del FSN senza disperderne la destinazione

1. In attuazione del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, di cui all'Intesa del 10 luglio 2014, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per assicurare l'esclusiva destinazione delle risorse sanitarie, le quote del risultato di amministrazione destinate alla spesa sanitaria, che hanno contribuito all'equilibrio di gestione del Servizio Sanitario Regionale relativamente agli esercizi esaminati dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, devono essere utilizzate ed impegnate dalle Regioni a statuto ordinario entro il termine dell'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

2. Gli utilizzi e gli impegni di cui al comma 1 non rilevano in termini di competenza ai fini dei saldi di cui al comma 463 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015).

Relazione

Per consentire il pieno utilizzo delle risorse destinate alla spesa sanitaria la disposizione impone alle Regioni a statuto ordinario di utilizzare ed impegnare entro l'esercizio 2015 le quote del risultato di amministrazione destinate a finalità sanitarie imputabili ad esercizi pregressi. Tanto in attuazione dell'art. 20 del d.lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) che richiede alle regioni di accertare ed impegnare nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario.

L'utilizzo e l'impegno delle dette quote del risultato di amministrazione concerne gli esercizi esaminati dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 per l'adempimento riguardante la stabilità e l'equilibrio di gestione del Servizio Sanitario Regionale.

Gli utilizzi e gli impegni effettuati dalle Regioni non rilevano ai fini dei saldi del pareggio di bilancio in quanto la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: i corrispondenti costi hanno impattato sui saldi di finanza pubblica nell'esercizio di competenza giuridica. La disposizione proposta si pone a completamento di quanto già previsto dal comma 464 della Legge di stabilità 2015 che, ai fini dell'equilibrio di bilancio, consente l'utilizzo del fondo di cassa iniziale della gestione sanitaria accentrata per finanziare le spese sanitarie.

5. Emendamento finalizzato al recupero delle risorse non utilizzate del contributo per il patto di stabilità incentivato

Alla legge 23 dicembre 2014, n.190 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 484, dell'articolo 1 della, è inserito il seguente comma 484 bis:

“484 bis. Le quote di contributi non utilizzati da parte delle singole Regioni entro il 30 settembre, possono essere redistribuite fra le stesse entro il 31 ottobre con accordo da sancire in Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano affinché siano assegnati spazi finanziari agli enti locali ricadenti nel loro territorio con i medesimi criteri di cui al comma precedente.”

b) Al comma 485 le parole “*e del 30 settembre 2015*” sono sostituite con “, *del 30 settembre 2015 e del 31 ottobre 2015*”.

Relazione

L'articolo mira a non perdere eventuali risorse non utilizzate assegnate alle regioni per l'attuazione del patto di stabilità verticale incentivato. Queste sono redistribuite fra le regioni stesse affinché siano assegnati spazi di spesa sul patto di stabilità interno agli enti locali del proprio territorio con lo stesso meccanismo moltiplicativo previsto dalla norma. Entro il 31 ottobre 2015 le Regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Roma, 24 settembre 2015